

## ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2011

Si informa che ai sensi del decreto interministeriale in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti e dell'art. 18 della legge n. 580/93, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D.Lgs n. 23/2010 tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese debbono versare in unica soluzione il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente per territorio **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato al **16 giugno 2011** per la maggior parte dei soggetti, giusto quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R.n. 435/2001 in vigore dal 4.07.2006) (1) - utilizzando il modello di pagamento **F24** telematico compilato seguendo le istruzioni che seguono:

- **Contribuente** si deve indicare il **C. F.** dell'impresa **riportato nella presente lettera**, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sez. ICI ed altri tributi locali;
- **codice ente locale:** sigla della provincia a cui appartiene la Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**BR**). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo:** **3850**;
- **rateazione:** non indicare;
- **anno di riferimento:** **2011**;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dal calcolo e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede);
- **importi a credito:** indicare l'eventuale importo a credito.

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di **compensare** il diritto annuale **con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi**, e con lo stesso **diritto annuale** per crediti accertati.

Nel caso si effettui il versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario (cioè entro il **16 luglio 2011 per la maggioranza delle imprese**) l'importo del diritto dovuto – **che si ricorda è sempre espresso in unità di euro** – deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale). L'importo così determinato deve essere esposto nel modello F24 sullo stesso codice tributo 3850 e **deve sempre essere versato anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione**.

**Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese** (ancorché annotate anche nella sezione speciale) il diritto base della **sede legale** si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2010 come dichiarato sul modello IRAP 2011 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del C.C.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

**Per le sole imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 23/2010 è stato stabilito dal decreto in corso di registrazione un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato quindi **€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per ciascuna unità locale**. Per queste quindi non si effettuerà più la determinazione del diritto annuale in base al fatturato.

La nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 consultabile integralmente sul sito [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it) individua i rigi del modello IRAP (rimasti invariati) a base del calcolo per il diritto annuale per le diverse tipologie di imprese oltre a dare indicazioni per alcune imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C.

Scaglioni di fatturato da euro		a euro	Aliquote
	0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre	100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre	250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre	500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre	1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre	10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre	35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre	50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
Unità locali e sedi secondarie		<b>20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00</b>	

Sull'importo così determinato per la **sede legale**, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per **ciascuna unità locale, pari al 20% dell'importo dovuto per la sede legale fino ad un massimo di euro 200,00**, con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali.

L'importo del diritto base così calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa già iscritte al 1 gennaio 2011 nella stessa provincia della sede e sommato all'importo già determinato per la sede legale. L'importo così determinato (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere **prima arrotondato al centesimo di euro e poi all'unità di euro** riportando sul modello F24 l'intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio ("**BR**" sigla provincia di Brindisi).

L'arrotondamento al centesimo di euro, effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale, (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) si configura come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro (anche questo ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico). Nei calcoli intermedi invece devono essere utilizzati sempre i cinque decimali.

Per le **unità locali presenti in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 01.01.2011 nelle singole province, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'intero importo dovuto alla Camera (nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l'eventuale maggiorazione ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93 e la relativa percentuale). L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato ed il codice ente (= sigla provincia).

Le modalità di calcolo appena indicate sono state individuate a partire dal versamento del diritto annuale 2009 dalla nota ministeriale già citata. Preme ribadire comunque che l'importo da versare a ciascuna Camera di commercio **per diritto annuale è espresso sempre in unità di euro, solo nel caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario l'importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo deve essere esposto nel modello F24 e versato in centesimi**, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Per agevolare nel calcolo le imprese con unità locali viene allegata alla presente nota una **scheda riepilogativa** della situazione delle **unità locali** distinte per singola provincia.

**ATTENZIONE:** in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese delle singole province, così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2010, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente cioè al 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest'anno al 31 gennaio 2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

**Le unità locali iscritte nel corso del 2011, ove indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso in cui il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.**

## CHI VERSA

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia, versano il diritto solo alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2011 (deve essere posta particolare attenzione a quanto dichiarato all'atto del trasferimento presso la nuova Camera di commercio, ossia deve essere correttamente indicata la provenienza dell'impresa da un'altra provincia).

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2011:**

- le imprese che al 31 dicembre 2010 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011 termine prorogato quest'anno al 31 gennaio 2011 (nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso);
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2011 ( termine prorogato al 31 gennaio 2011);
- le società di persone che siano sciolte senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2010 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2011 ( termine prorogato al 31 gennaio 2011);
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2010, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.)

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni già riportata.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l'impresa aveva al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2011.

## SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Brindisi con delibera consiliare n. 16 del 13.12.2005 come modificato con delibera n. 7 del 22.06.2006 (sul sito camerale il testo integrale).

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve), ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo).

E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento per il diritto annuale 2010 entro il 16.06.2011** (oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2010, e per le unità locali aperte nel corso del 2010-2011 che non hanno effettuato il versamento nei tempi sopra indicati).

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** - per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera - **cod. trib. 3851** - e per la sanzione ridotta - **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale "**BR**" e nel campo anno di riferimento **l'anno della violazione**. Non e' ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

Si prega di **controllare la correttezza di tutti i propri dati** personali e/o dell'impresa, segnalando tempestivamente alla Camera di commercio eventuali errori.

Si invita l'impresa a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione di quanto riportato sul sito [www.foimprese.it](http://www.foimprese.it) e sul sito della Camera di commercio [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it), contattare l'ufficio Tributi della camera di commercio (tel. 0831/228267-228243- fax 0831/228210 - email: [concetta.miglietta@br.camcom.it](mailto:concetta.miglietta@br.camcom.it) - [giampiero.losavio@br.camcom.it](mailto:giampiero.losavio@br.camcom.it)).

---

## (1) TERMINI DI VERSAMENTO

I termini per il versamento previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo in vigore dal 4.07.2006 con effetto dal 1.05.2007 ) sono i seguenti:

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l'anno solare **il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**, e per i medesimi soggetti con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** (c.d. **esercizi a cavallo**) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, **approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo").

**IMPORTANTE** : se il **bilancio non è approvato nel termine stabilito**, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).